REGOLAMENTO (CEE) N. 3416/90 DEL CONSIGLIO

del 27 novembre 1990

concernente l'introduzione dell'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva in Spagna e in Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1 e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 95, paragrafo 1 e l'articolo 293, paragrafo 1 dell'atto di adesione prevedono che l'aiuto al consumo per l'olio d'oliva, in seguito denominato « aiuto », venga introdotto in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, secondo un ritmo da determinare nella misura necessaria per pervenire, alla fine del periodo di applicazione delle misure transitorie, al livello comune; che è pertanto necessario fissare l'importo dell'aiuto valido in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, nonché stabilire il ritmo per il ravvicinamento di tale importo al livello comune dell'aiuto; che tuttavia può essere necessario ricorrere, per un periodo limitato, a misure transitorie intese ad evitare gravi perturbazioni sul mercato dell'olio d'oliva nei due Stati membri di cui trattasi, tenuto conto anche delle misure transitorie adottate nel settore dei semi di girasole;

considerando che, onde evitare una diminuzione del consumo di olio d'oliva in Spagna e in Portogallo al termine del periodo di « standstil », l'aiuto in oggetto dovrebbe essere introdotto in questi due Stati membri ad un livello che consenta di modificare gradualmente il rapporto tra il prezzo dell'olio d'oliva e quello degli oli concorrenti;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, che stabilisce un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2902/89 [2], il prezzo rappresentativo di mercato può essere modificato, a determinate condizioni, nel corso di una campagna, provocando la conseguente modifica dell'aiuto al consumo; che, in tal caso è necessario adattare gli importi dell'aiuto applicabili in Spagna e in Portogallo per tener conto della variazione del prezzo;

considerando che il ravvicinamento del prezzo d'intervento in Spagna e in Portogallo al livello comune sarà completato a decorrere dalla campagna 1994/1995; che è pertanto necessario applicare il livello comune dell'aiuto in questi due Stati membri a decorrere dalla stessa data, in modo che il prezzo pagato dai consumatori sia uguale in tutta la Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto comunitario al consumo per l'olio d'oliva è introdotto in Spagna e in Portogallo a decorrere dal 1° gennaio 1991, salvo disposizioni transitorie prese in applicazione degli articoli 90 e 257 dell'atto di adesione.

L'importo dell'aiuto è di 43 ecu per 100 chilogrammi in Spagna e di 48 ecu per 100 chilogrammi in Portogallo. Detti importi, sono validi per il calcolo compreso tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 1991, fatte salve le misure transitorie previste al primo comma.

Articolo 2

1. All'inizio di ciascuna delle campagne di commercializzazione 1991/1992, 1992/1993 e 1993/1994, l'importo dell'aiuto al consumo applicabile in Spagna e in Portogallo è ravvicinato al livello dell'aiuto comune applicabile per la campagna di cui trattasi in ragione successivamente di un quarto, un terzo e la metà della differenza esistente tra ciascuno dei relativi importi e l'importo dell'aiuto comune.

2. Il livello dell'aiuto comune è applicabile integralmente in Spagna e in Portogallo a decorrere dalla campagna 1994/1995.

Articolo 3

In caso di modifica, nel corso di una campagna, del prezzo rappresentativo del mercato, gli importi dell'aiuto applicabili in Spagna e nel Portogallo sono adattati, secondo la procedura prevista all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE, per tener conto della modifica del suddetto prezzo.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
[2] GU n. L 280 del 29. 9. 1989, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. SACCOMANDI